
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 348 del 17 FEB. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE AA.GG., SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: NO ____

Atto sottoposto a controllo: NO ____

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI AVV. GIOVANNI TRIGONA – RICORSO AL TAR CATANIA DELLA CONVATEC S.R.L. DEFINITO CON SENTENZA N. 372/2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
A.S.P. DI RAGUSA
U.O.C. AA.GG.
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Il Direttore
Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
A.S.P. DI RAGUSA
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Il Direttore
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 17 FEB. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Affari Generali, sviluppo organizzativo e risorse umane , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 3.2.2014 a mezzo posta, l'Impresa Convatec Italia s.r.l. impugnava per l'annullamento, previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla aggiudicazione della fornitura triennale per prodotti di A.F.I. (Assistenza farmaceutica Integrativa) pronunciata a favore della Ditta Lohmann & raucher, in danno della ricorrente, classificatasi seconda, secondo quanto meglio descritto in ricorso;

VISTA la relazione trasmessa con i relativi allegati dal Direttore U.O.C. Settore Economa-to- provveditorato;

VISTA la deliberazione n. 887 del 29.4.2014 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, per le ragioni in atto meglio indicate, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Giovanni Trigona;

PRESO ATTO che all'udienza del 14.5.2014 il procuratore della ditta ricorrente rinunciava alla istanza di sospensione cautelare, e, in conseguenza, il Presidente della II sezione dichiarava la cancellazione della causa dal ruolo d'udienza ;

VISTI i motivi aggiunti proposti dalla stessa ricorrente avverso la aggiudicazione definitiva del lotto 43, con ricorso notificato al procuratore dell'ASP;

VISTA la deliberazione n. 1348 del 25.6.2014 a mezzo della quale veniva conferito incarico di difesa avverso detto motivi aggiunti, per evidente continuità, all'Avv. Giovanni Trigona;

VISTA la ordinanza cautelare del TAR Catania sez. II n. 544/2014 resa all'udienza del 24.7.2014 che rigettava la ulteriore domanda incidentale di sospensione cautelare degli atti impugnati, con compensazione delle spese tra le parti;

VISTA la sentenza n. 372/2015 del 3.2.2015 del Tar Catania , sezione seconda, tramite la quale è stato rigettato integralmente il ricorso promosso da CONVATEC Italia S.r.l avverso ASP RAGUSA, avuto riguardo alla lamentata erroneità della valutazione tecnica di conformità del prodotto idrocolloidale, Suprasorb H, offerto dalla aggiudicataria Lohmann & Rauscher S.r.l. per il lotto 43, con integrale compensazione delle spese e rilevato, in particolare, che i giudici amministrativi, in accoglimento delle eccezioni e delle argomentazione sostenute dalla difesa dell'ASP, hanno infatti ritenuto *“l'operato della stazione appaltante corretto, avendo essa dato priorità alla descrizione del prodotto (“compresse idroattive sterili”) ed alla funzione che il prodotto stesso era chiamato ad assolvere nel trattamento e la cura sia di lesioni ipoessudanti che di lesioni iperessudanti.”*

VISTA la nota pervenuta il 4.2.2015 via e-mail dall'Avv. Giovanni Trigona, che richiede la liquidazione della propria parcella professionale per l'incarico relativo alla controversia come sopra definita (valore della causa : fino a Euro 1.000.000,00) ;

ACCERTATO la parcella professionale e fattura n. 61/2015, riferita al ricorso per motivi aggiunti, risulta conforme alle direttive aziendali in materia di incarichi professionali e conforme ai valori medi previsti, per scaglione, dal DM 55/2014, come previsto dal relativo disciplinare sottoscritto tra le parti (valore della causa superiore a Euro 1.000.000,00 = valori medi della fase di istruttoria, trattazione e decisione = complessive Euro 12.896,00 oltre 15% spese imponibili, 22% IVA , 4% CPA e R.A.);

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare e pagare la parcella professionale e fattura 61/2015 dell'Avv. Giovanni Trigona relativa alla controversia innanzi al TAR Catania proposta dalla CONVATEC ITALIA s.r.l. definita con sentenza 372/2015 come meglio descritta in premessa;
- Autorizzare la spesa relativa alla fattura n. 61/2015 pari ad Euro 18.816,81 al lordo della ritenuta d'acconto a gravare al conto di costo n. 509030201 “SPESE LEGALI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI, RISACIMENTI E TRANSAZIONI “;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	8019		
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
..... 		 	